

Scheda AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di legge “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale”

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p>Il presente disegno di legge mira a disciplinare, nel rispetto degli articoli 97 e 117 della Costituzione, l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale.</p> <p>Al riguardo, giova ricordare che con l'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 8 del 2010 fu disposta la delegificazione dell'ordinamento amministrativo della Giunta, che era stato fino ad allora retto da una disciplina primaria, contenuta nella legge regionale n. 11 del 1991.</p> <p>Con il Regolamento regionale n. 12 del 2011 veniva pertanto approvato il nuovo ordinamento degli uffici della Giunta regionale e disposta l'abrogazione della legge regionale n. 11 del 1991, ad esclusione di alcuni articoli espressamente individuati.</p> <p>La sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 2023, n. 138 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2010, considerando che la legge regionale censurata <i>“reca norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicità, permettendo al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative, ma senza dettare alcuna disposizione generale ad essi specificamente riferibile”</i> e <i>“non prevede alcunché sull'articolazione degli uffici, né sul numero di essi, né, di conseguenza, sulle competenze loro demandate”</i>.</p> <p>Nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale, il legislatore regionale, con l'approvazione della legge regionale n. 14 del 2022, ha autorizzato nuovamente la Giunta ad approvare un regolamento recante il proprio ordinamento amministrativo, specificando norme generali della materia.</p> <p>Ad esito della sentenza, infine, per assicurare la continuità amministrativa e l'espletamento delle funzioni e competenze regionali, l'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2023, ha “legificato” le disposizioni sull'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta regionale di cui al regolamento n. 12 del 2011 e confermato la vigente organizzazione degli uffici.</p> <p>Tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo regionale e delle vicende che lo hanno interessato, si ritiene necessario dotare la Regione di una legge quadro in materia, che fornisca la cornice di riferimento all'assetto organizzativo della Giunta, in piena condivisione con l'Assemblea legislativa regionale.</p> <p>Il presente disegno di legge è finalizzato, pertanto, a disciplinare in maniera organica l'assetto organizzativo degli uffici della Giunta</p>

	<p>regionale, favorendo la funzionalità e finalizzazione delle strutture ai compiti e ai programmi di attività, anche attraverso la verifica e l'eventuale revisione in funzione del perseguimento degli obiettivi strategici regionali, e la razionalizzazione della distribuzione delle competenze tra le strutture garantendo l'invarianza di spesa per il bilancio regionale anche mediante una significativa riforma degli uffici di diretta collaborazione improntata alla riduzione/snellimento delle strutture con conseguente contenimento dei costi.</p> <p>Il lavoro svolto muove dalla nota di indirizzo prot.2023-0004084 del 6/3/2023 con la quale il Presidente ha invitato gli Assessori a proporre la declaratoria delle competenze delle Direzioni/Uffici.</p> <p>Gli Assessori hanno formulato e successivamente affinato le proprie proposte, sulla base delle quali, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Gabinetto e dall'Ufficio legislativo con la Direzione Generale per le Risorse Umane è stato elaborato il presente testo.</p> <p>Il disegno di legge conferma l'attuale modello organizzativo, incentrato nell'articolazione in Direzioni Generali e Uffici Speciali, distinti sulla base delle competenze.</p> <p>Le prime, infatti, sono strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale.</p> <p>I secondi sono strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale.</p> <p>La principale novità del complessivo assetto riguarda la reintroduzione dei Settori, aboliti dalla riforma ordinamentale del 2011, quali strutture complesse, con funzioni di coordinamento di più Unità operative dirigenziali semplici. Tale reintroduzione è conforme alla richiesta del Collegio dei revisori.</p>
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	<p>Sono stati attivati gli istituti di partecipazione sindacale previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale, fornendo la prevista informativa a tutte le Organizzazioni sindacali.</p> <p>È stato altresì acquisito il previsto parere del CUG.</p>
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	<p>Il presente intervento regolativo si è reso necessario in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 2023, n. 138.</p>
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	<hr/>

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	<hr/>
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	<hr/>
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	<p>Il presente disegno di legge è volto a dotare la Regione di una legge quadro che fornisca la cornice di riferimento all'assetto organizzativo della Giunta, in piena condivisione con l'Assemblea legislativa regionale.</p> <p>Il disegno di legge si compone di 28 articoli suddivisi in 5 Titoli.</p> <p>Il Titolo I (articoli 1 – 2) reca le disposizioni generali e, in particolare, disciplina l'oggetto e i principi generali cui è improntata l'organizzazione degli uffici.</p> <p>Il Titolo II è dedicato alla disciplina dell'ordinamento della struttura amministrativa della Giunta regionale.</p> <p>Il Titolo III è dedicato alle strutture di supporto agli organi di indirizzo politico.</p> <p>Il Titolo IV disciplina gli Organismi di garanzia e in particolare l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e il Comitato dei Garanti.</p> <p>Il Titolo V contiene, infine, le Disposizioni transitorie e finali.</p> <p>All'esito dell'approvazione della presente legge ed entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'invarianza di spesa, l'organizzazione delle Direzioni Generali in Settori e Unità operative dirigenziali semplici.</p>
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	<hr/>